



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
- LIPARI -

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Servizio Tecnica/Amministrativa/Operativa

SEZIONE TECNICA
TEL. - Fax 090/9880819
E-mail: lipari@guardiacostiera.it

Protocollo 01/03/10/30/TEC Allegati: 1

OGGETTO: Isola di Alicudi – Trasmissione Ordinanza N°28/2015

VIA E-MAIL

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n°28/2015, emessa da questa Autorità Marittima in data 08 Luglio 2015, e relativa all'oggetto.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo
- Guardia Costiera - Lipari -

ORDINANZA N. 28/2015

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN MARE

Località: Alicudi – Molo Scalo Palombo
Organizzatore: Ditta COSTA Vito

Data: 18 Luglio 2015

Il Comandante del Porto di Lipari:

VISTA: l'istanza presentata dal Sig. COSTA Vito ed assunta al prot. al n°10041 del 03/07/2015, nato a Barcellona P.G. (ME) il 15/06/1947 ed ivi residente, in via Cornelia n°5, in seguito denominato "organizzatore" – intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 09:00 – 12:00 – 18:30 e 20:00 del 18/07/2015 per la durata di 5' circa a spettacolo ed alle ore 00:00 del giorno 19/07/2015 di durata di 20' circa nella località di **Molo Scalo Palombo dell'Isola di Alicudi del Comune di Lipari (ME)**;

VISTO: il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania in data 03/07/2015;

VISTA: l'autorizzazione Prot. n°2156 del 06/07/2015 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 – U.O. S5.4 – Ufficio Demanio Marittimo di Milazzo;

VISTA: la propria autorizzazione n°07/2015 in data 08/07/2015;

VISTO: il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Mariscilia ai soli fini Militari;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Molo Scalo Palombo dell'Isola di Alicudi del Comune di Lipari (ME)**;

VISTE: le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 50 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

che alle ore 09:00 – 12:00 – 18:30 e 20:00 del 18 luglio 2015 di durata di 5' circa ad evento e 00:00 del giorno 19 Luglio 2015 lo specchio acqueo antistante la località del molo Scalo Palombo dell'isola di Alicudi del Comune di Lipari (ME), sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta COSTA Vito.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

che alle ore 08:30 – 11:30 – 18:00 – 19:30 e 23:30 del giorno 18 luglio 2015 per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante la località di Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi con centro nel punto di coordinate 38° 32' 00" N – 013° 22' 00" E - è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso la banchina del porto di Marina Corta del Comune di Lipari, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è vietato:

- transire, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transire e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 5. – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 7- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del suo istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari, li 08 Luglio 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA